



Comune di Canistro

Provincia di L'Aquila

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N° 66 di R.G.	Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I E DEGLI ARTT. 8/bis e 8/ter DELLA L.R. N. 18 DEL 12.04.1983 E S.M.I. TRA LA REGIONE ABRUZZO, IL COMUNE DI CANISTRO ED IL COMUNE DI CIVITELLA ROVETO, FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE MINERALI DENOMINATE "SANT'ANTONIO SPONGA" NEL COMUNE DI CANISTRO.
21/08/2018	

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì Ventuno, del mese di AGOSTO, alle ore dieci e minuti quarantacinque, nell'aula delle adunanze del Comune di Canistro, la Giunta Comunale, convocata in via breve, si è riunita nelle persone dei Signori componenti:

1. Angelo Di Paolo	Sindaco/Presidente	Presente
2. Erika Doto	Vice-Sindaco	Presente
3. Ugo Buffone	Assessore	Presente

Presenti 3, assenti giustificati 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta D'Agostino

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati presenti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Visto lo Statuto Comunale in vigore;
Visto il Decreto Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I E DEGLI ARTT. 8/bis e 8/ter DELLA L.R. N. 18 DEL 12.04.1983 E S.M.I. TRA LA REGIONE ABRUZZO, IL COMUNE DI CANISTRO ED IL COMUNE DI CIVITELLA ROVETO, FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE MINERALI DENOMINATE "SANT'ANTONIO SPONGA" NEL COMUNE DI CANISTRO." che viene allegata con il n° 1) per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO lo SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA composto da n. 12 articoli e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con la Regione Abruzzo e con il Comune di Civitella Roveto, finalizzato all'attuazione degli interventi necessari per lo sfruttamento delle acque minerali denominate "Sant'Antonio Sponga" nel Comune di Canistro, che viene allegato con il n° 2) per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, reso dal responsabile dell'area Tecnica Geom. Massimo Iafoffa;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione.

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I E DEGLI ARTT. 8/bis e 8/ter DELLA L.R. N. 18 DEL 12.04.1983 E S.M.I. TRA LA REGIONE ABRUZZO, IL COMUNE DI CANISTRO ED IL COMUNE DI CIVITELLA ROVETO, FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE MINERALI DENOMINATE "SANT'ANTONIO SPONGA" NEL COMUNE DI CANISTRO." che viene allegata con il n° 1) per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Di approvare l'allegato schema di accordo di programma composto da n. 12 articoli e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con la Regione Abruzzo e con il Comune di Civitella Roveto, finalizzato all'attuazione degli interventi necessari per lo sfruttamento delle acque minerali denominate "Sant'Antonio Sponga" nel Comune di Canistro;

- Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del citato accordo di programma;

- Di dare atto che il Comune di Canistro si impegna a mettere a disposizione il proprio Ufficio Tecnico per eseguire gli espropri, con spese a totale carico del soggetto Attuatore Privato;

- Di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio del Comune di Canistro;

- Di trasmettere alla Regione Abruzzo, al Comune di Civitella Roveto e al Concessionario provvisorio società Norda Spa, ora società Acque Minerali d'Italia Spa, copia della presente deliberazione, che verrà pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune;

- Di demandare al responsabile dell'area tecnica tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.




Giunta Comunale N° 66 del 21/08/2018

Il Segretario comunale


Dott.ssa Assunta D'Agostino





Comune di Canistro

Provincia di L'Aquila



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Allegato n° 1 alla deliberazione della Giunta comunale n° 66 del 21.8.2018

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Assunta D'Agostino)

Proponente: SINDACO.
Ufficio interessato: TECNICO.

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I E DEGLI ARTT. 8/bis e 8/ter DELLA L.R. N. 18 DEL 12.04.1983 E S.M.I. TRA LA REGIONE ABRUZZO, IL COMUNE DI CANISTRO ED IL COMUNE DI CIVITELLA ROVETO, FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE MINERALI DENOMINATE "SANT'ANTONIO SPONGA" NEL COMUNE DI CANISTRO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 34 del TUEL che disciplina la materia degli Accordi di programma prevedendo che: "Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento";

VISTO l'Art. 8 bis. della Legge Regionale Abruzzo n. 18 del 12/04/1983. Aggiunto dall'art. 6 della L.R. 70/1995.

Disciplina dell'accordo di programma

1. Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedano l'azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.
2. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non compete alla Regione a norma del comma 1, l'iniziativa spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.
3. Ai fini di cui al comma 1 sono ritenuti di prevalente interesse regionale in particolare: le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano di sviluppo, dai piani di settore e dai progetti speciali territoriali anche in attuazione del Quadro di riferimento regionale o comunque derivanti da

1/4

programmi approvati dagli organi regionali. Il componente della Giunta, competente per materia promuove l'accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. La proposta di accordo di programma:

- a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali di questi;
- b) individua le Amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche, e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;
- c) dispone il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

5. Per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 142/90. In caso positivo questi possono formare il comitato dei rappresentanti delle amministrazioni.

6. Il comitato è presieduto rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Giunta provinciale, dal Sindaco, o dai rispettivi assessori competenti per materia, se delegati. Del comitato fanno parte anche gli eventuali soggetti privati interessati, che vengono dal Presidente invitati a partecipare.

7. Al comitato possono aderire, senza interrompere il corso del procedimento, anche altri soggetti pubblici interessati. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario nominato dall'amministrazione procedente, il quale svolge altresì il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90.

8. Al comitato compete:

- a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
- b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
- c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;
- d) elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, e di procedere agli opportuni studi e verifiche;
- e) proporre al Presidente della Giunta o all'assessore competente per materia, se delegato, che le dispone per decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;
- f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge 241/90 da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e d'intesa tra le medesime.

VISTO l'Art. 8 ter della Legge Regionale Abruzzo n. 18 del 12/04/1983- Aggiunto dall'art. 6 della L.R. 70/1995.

1. L'accordo di programma deve prevedere:


- a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
- b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
- c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
- d) le modalità di attuazione; e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità dell'attuazione e le eventuali garanzie;
- f) le sanzioni per gli inadempimenti;
- g) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;
- h) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati ai sensi dell'art. 8 bis, comma 8 lett. f);
- i) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo che compete al comitato di cui al comma 5 dell'art. 8 bis della presente legge, eventualmente munito di poteri sostitutivi.

2. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui all'art. 8 bis che abbiano partecipato all'accordo medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è

2/4

ALLEGATO N° 1
G.C.U. 66 DEL 21.8.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Assunta D'Agostino)



approvato con DPGR, o per sua delega dall'assessore competente per materia, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco.

3. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora sia emanato con DPGR o del Presidente della Giunta provinciale.

4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici comunali l'accordo deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro 30 gg. dalla data di notifica. In questo caso, si applica quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del Consiglio comunale.

5. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni del QRR o dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio regionale.

6. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione delle opere, interventi e programmi d'intervento previsti dalle leggi nazionali o regionali di settore.

VISTO l'Art. 1 della L.R. Abruzzo n. 15 del 10/07/2002
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale.

2. Con la presente legge, la Regione:

a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati, in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;

b) concorre alla tutela e promuove la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.

3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.

VISTO l'Art. 4 della L.R. Abruzzo n. 15 del 10/07/2002
Strumenti.

1. Gli strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, sono il Piano regionale delle acque minerali e termali, [il Comitato Tecnico regionale Consultivo, il documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la disciplina della materia con gli istituti dei permessi, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei pareri preventivi, dei controlli e degli incentivi.

2. La Regione e gli Enti pubblici e privati possono sottoscrivere accordi di programma, intese istituzionali o porre in essere altre forme di cooperazione per la promozione, valorizzazione e realizzazione di un sistema integrato delle attività.

2 bis. Per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico e per la migliore utilizzazione della risorsa mineraria, possono essere introdotte modifiche alle concessioni già rilasciate.

2 ter. Nelle fattispecie di cui al comma 2 bis la Regione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2 quater. In caso di mancata conclusione degli accordi di cui al comma 2 ter la Regione può modificare unilateralmente la concessione, con l'obbligo di provvedere al conseguente indennizzo in caso di pregiudizio in danno del soggetto direttamente interessato, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3/4

C.A.P. 67050 - Tel. (0863) 97142 / 977211 - Fax 977641 - P. IVA e C.F. 00204900666

Email: info@comunecanistro.it

ALLEGATO n. 1
G.C.N. 66 DEL 21.8.2018

IL SINDACO COMUNALE
(Dott. Anna D'Agostino)



VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 600 del 07/08/2018 (acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2277 del 14/08/2018) con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma con i Comuni di Canistro e di Civitella Roveto, finalizzato all'attuazione degli interventi necessari per lo sfruttamento delle acque minerali denominate "Sant'Antonio Sponga" nel Comune di Canistro.

VISTO l'allegato schema di accordo di programma, composto da n.12 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica, espresso ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed omesso il parere di regolarità contabile atteso che con il presente provvedimento non è previsto alcun onere a carico del bilancio comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare l'allegato schema di accordo di programma composto da n. 12 articoli e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con la Regione Abruzzo e con il Comune di Civitella Roveto, finalizzato all'attuazione degli interventi necessari per lo sfruttamento delle acque minerali denominate "Sant'Antonio Sponga" nel Comune di Canistro;
- 3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del citato accordo di programma;
- 4) Di dare atto che il Comune di Canistro si impegna a mettere a disposizione il proprio Ufficio Tecnico per eseguire gli espropri, con spese a totale carico del soggetto Attuatore Privato;
- 5) Di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio del Comune di Canistro;
- 6) Di trasmettere alla Regione Abruzzo, al Comune di Civitella Roveto e al concessionario provvisorio società Norda Spa, ora società Acque Minerali d'Italia Spa, copia della deliberazione di approvazione della presente proposta, che verrà pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune;
- 7) Di demandare al responsabile dell'area tecnica tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
- 8) Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000:

Parere di regolarità tecnica:

Favorevole

Geom. Massimo Iafolla



IL PROPONENTE
SINDACO
DOT. ANGELO DI PAOLO

ALLEGATO N° 1
G.C.N. 66 DEL 21.8.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Agostino)



ALLEGATO N° 2
ALLA DELIBERA 21008
DELLA GIUNTA COMUNALE
L. 66 DEL 21.8.2018
IL SINDACO
Dr. SSA LUCIA ... (firma)

REGIONE ABRUZZO

ACCORDO DI PROGRAMMA

comportante variazione dello strumento urbanistico
e dichiarazione di pubblica utilità degli interventi connessi alla concessione di
**ACQUE MINERALI S. ANTONIO – SPONGA IN COMUNE DI
CANISTRO**

(Ai sensi dell'art.8 bis e ter della L. R. 12 aprile 1983, n°18 nel testo vigente e art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

L'anno il giorno presso

TRA

La Regione Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci, N. 6 che
interviene nel presente atto nella persona del legale rappresentante *pro tempore* Presidente della Giunta
Regionale

(di seguito Regione)

E

Il Comune di Canistro, con sede e domicilio fiscale in Canistro, Piazza Monti Simbruini, che interviene
nel presente atto nella persona del Sindaco Dott. Angelo Di Paolo, come da delibera della Giunta
Comunale n.

E

Il Comune di Civitella Roveto, con sede e domicilio fiscale in Civitella Roveto _____, che interviene
nel presente atto nella persona del Sindaco Dott. Sandro De Filippis come da delibera della Giunta
Comunale n.

(di seguito Amministrazioni Comunali)


PREMESSO che

- La Regione annovera tra il proprio patrimonio indisponibile le acque minerali naturali, di sorgente e termali e le relative pertinenze esistenti nel territorio regionale e fra esse il compendio minerario S. Antonio – Sponga nel Comune di Canistro;
- Con la L.R. 15/2002 s.m.i. recante "Disciplina delle acque minerali e termali" la Regione Abruzzo:
 - a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati, in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;

(firma) (firma) (stampa)



COMUNE DI CANISTRO - Prot. 2277/AMM del 14/08/2018 - titolo - adesa 4




b) concorre alla tutela e promuove la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati;

- L'art. 36 comma 2, della predetta L.R. n. 15/02 dispone che "la Concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica";
- Con la D.G.R. 3 maggio 2016, n. 280 recante "L.R. 15/2002 e s.m.i. - Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di acque minerali e termali. Criteri costituenti linee guida per l'assegnazione delle concessioni. Provvedimenti", sono stati approvati i criteri costituenti linee guida per l'assegnazione delle concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di acque minerali e termali;
- Con la Determinazione Dirigenziale DPC023/81 del 21/10/2016 è stata approvata l'indizione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento della concessione di acque minerali S. Antonio - Sponga in comune di Canistro;
- Con Determinazione Dirigenziale n. DPC023/22 del 23/03/2017, all'esito dell'espletamento della suddetta procedura pubblica, è stato individuato il concessionario provvisorio nella soc. NORDA SpA., ora Acque Minerali d'Italia SpA;
- Il Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione Ambientale con giudizio n. 2812 del 25/07/2017 ha esaminato il progetto relativo alla concessione di che trattasi nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ed è in corso il procedimento del rilascio del relativo parere di competenza del Comitato VIA;
- La società Acque Minerali d'Italia SpA (di seguito Soggetto Privato Attuatore), nell'ambito del PAUR avviato ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i, ha prodotto il progetto degli interventi proposti indicando nell'Accordo di Programma lo strumento necessario per rendere l'area conforme all'uso per cui è stata individuata;
- L'intervento è destinato a ricadere nei Comuni di Canistro e di Civitella Roveto e prevede la realizzazione di tutte le opere ed impianti per l'ottimale sfruttamento del compendio minerario;
- Poiché le aree interessate dai lavori ricadono, in base alla vigente strumentazione urbanistica dei Comuni di Canistro e Civitella Roveto, in zona a "destinazione agricola", la presente proposta è finalizzata anche alla variazione di destinazione d'uso delle stesse in "zona per attività produttive" al fine di consentire la realizzazione delle opere sulle medesime aree;
- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.m.ii, come integrato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, art. 21, dispone che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;




COMUNE DI CANISTRO - arrivo - Prot. 2277/AMM del 14/08/2018 - titolo I - classe 14



ALLEGATO N. 2
G.C. n. 66 del 21.8.2018

Il Sindaco
D. SSO



ATTESO che

- l' "Accordo di Programma" è disciplinato, quale strumento di coordinamento, dalla L.R. 12 aprile 1983, n. 18, in particolare dagli artt. 8 bis e 8 ter e dall'art. 34 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'intervento in oggetto riveste prevalente interesse per l'Amministrazione Regionale e per gli Enti locali coinvolti;
- il presente Accordo di Programma, approvato ai sensi dell'art.8 ter della L.R. 18/1983 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- il decreto di approvazione del presente Accordo di programma avrà, pertanto, valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determinerà la conseguente variazione degli strumenti urbanistici, ove ratificato dai Consigli comunali interessati, entro trenta giorni dalla data di notifica;
- con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma di cui in oggetto, autorizzando contestualmente il Presidente alla relativa sottoscrizione;
- la Giunta Comunale di Canistro, con delibera n. del ha approvato lo schema di Accordo di Programma di cui in oggetto, autorizzando contestualmente il Sindaco a sottoscrivere l'Accordo stesso;
- la Giunta Comunale di Civitella Roveto, con delibera n. del ha approvato lo schema di Accordo di Programma di cui in oggetto, autorizzando contestualmente il Sindaco a sottoscrivere l'Accordo stesso;


CONSIDERATO che

si è provveduto a dare adeguata pubblicità al presente Accordo di Programma mediante avviso sul BURA, agli albi pretori dei comuni interessati e sui quotidiani, tra le suddette parti si conviene e stipula quanto segue:

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.



COMUNE DI CANISTRO - Prot. 2277/AMM del 14/08/2018 - titolo I - classe 14

ART. 2 - Oggetto

L'Accordo regola gli interventi connessi alla concessione di acque minerali denominate S. Antonio Sponga in Comune di Canistro.

I contenuti tecnico-economici sono specificati nello schema di Convenzione che sarà approvata dai consigli comunali di Canistro e di Civitella Roveto, contestualmente alla ratifica dell'Accordo di Programma, in cui tra l'altro sono riportati o allegati;

- o gli elaborati tecnici del progetto definitivo;
- o il progetto delle opere di urbanizzazione e degli impianti a rete;
- o piano particellare di esproprio e relativa quantificazione delle relative indennità;
- o il programma di attuazione degli interventi e delle opere in fasi funzionali;
- o la quantificazione del costo complessivo delle opere da realizzare (comprehensive delle opere di urbanizzazione e degli impianti a rete) totalmente a carico del Soggetto Privato Attuatore;
- o il piano finanziario con la ripartizione degli oneri e le modalità di attuazione;
- o gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità dell'attuazione, le eventuali garanzie e penali.

Detta Convenzione sarà sottoscritta tra il Soggetto Privato Attuatore e le Amministrazioni Comunali dopo la ratifica dell'accordo di programma da parte delle Amministrazioni Comunali e prima dell'approvazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale.


ART. 3 - Adempimenti attribuiti ai soggetti interessati

I soggetti interessati provvederanno ai seguenti adempimenti:

1. Le Amministrazioni Comunali dovranno:

- o aderire all'accordo, perfezionarlo, attuarlo secondo le modalità e previsioni ivi indicate;
- o cooperare per la rapida attuazione del programma, anche attraverso le necessarie variazioni e modifiche allo strumento urbanistico;
- o stipulare la Convenzione con il Soggetto Privato Attuatore dopo la ratifica dell'accordo di programma e prima dell'approvazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- o collaborare, in vista della tempestiva attuazione del programma, con il Soggetto Privato Attuatore mediante il rilascio di autorizzazioni, accettazione di eventuali istanze autorizzatorie o comunicazioni di inizio attività in considerazione della natura delle opere, delle eventuali varianti progettuali, nonché mediante il rilascio di ogni eventuale documentazione e certificazione che sia richiesta dal privato partecipante in conformità alle funzioni del programma e alle vigenti leggi statali e regionali in materia;





- o concedere l'uso delle aree pubbliche e delle reti tecnologiche di proprietà esistenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione programmate;
- o effettuare il monitoraggio dell'intervento attraverso il periodico controllo sull'avanzamento dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma allegato alla convenzione, i cui dati dovranno essere inviati semestralmente alla Regione Abruzzo nei modi e nei termini che verranno da questa indicati.

2. La Regione Abruzzo provvederà a porre in essere i successivi adempimenti necessari per l'attuazione dell'accordo di programma

3. Il Soggetto Privato Attuatore provvederà:

- o a sottoscrivere lo schema di Convenzione che sarà approvato dalle Amministrazioni Comunali al fine di dare attuazione, nei termini e nei modi previsti, al presente Accordo di Programma;
- o redigere il progetto esecutivo degli interventi pubblici di cui all'art. 4, impegnandosi ad attivare le procedure necessarie per la concreta realizzazione delle opere a carico della parte privata.

ART. 4 - Interventi pubblici

Gli interventi pubblici che attengono alle opere di urbanizzazione e degli impianti a rete sono individuati negli elaborati tecnici allegati alla Convenzione, a cui è fatto espresso rinvio.


Essi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Soggetto Privato Attuatore, secondo quanto stabilito nella Convenzione.

Il Soggetto Privato Attuatore, in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione e degli impianti a rete, per il tramite di ditte regolarmente iscritte all'albo dei costruttori ed in possesso di idonee garanzie tecniche e finanziarie, a sua cura e spese e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Tutti gli interventi verranno realizzati in conformità dei progetti esecutivi, in accordo con le Amministrazioni Comunali che dovranno approvarne gli elaborati con specifico provvedimento.

Gli interventi realizzati, con destinazione pubblica, saranno soggetti a collaudo, da eseguirsi con oneri a carico del soggetto privato attuatore, al fine di poter essere accettati dalle amministrazioni comunali, per la relativa gestione e manutenzione.

Al riguardo, il Soggetto Privato Attuatore assume l'impegno di realizzare gli interventi secondo i termini e le condizioni indicati nella Convenzione che sottoscriverà con le Amministrazioni Comunali ed in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.



ALLEGATO N. 2
C.C. n. 66 DEL 21-8-2018



Il Soggetto Privato Attuatore resta responsabile dell'adempimento agli obblighi assunti per la realizzazione del presente Accordo.

ART. 5 - Interventi privati - variante urbanistica

Gli interventi privati hanno la consistenza indicativa individuata negli elaborati tecnici e saranno attuati secondo gli stessi elaborati progettuali, e nel rispetto del contenuto della Convenzione sottoscritta tra le Amministrazioni Comunali ed il medesimo Privato Attuatore.

Il presente Accordo non costituisce titolo abilitante all'attuazione delle previsioni del programma urbanizzativo, né titolo all'apertura di attività commerciali.

I permessi saranno rilasciati dai Comuni interessati entro i termini minimi di legge dalla richiesta ed in conformità alle modalità previste dalle legislazioni vigenti al momento della richiesta edificatoria.

ART. 6 - Convenzione

L'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti nel presente Accordo di Programma è disciplinata dalla convenzione stipulata tra le parti.

La Convenzione provvederà altresì a regolamentare l'eventuale scomputo degli oneri concessori a fronte della realizzazione delle opere di urbanizzazione degli impianti a rete.

ART. 7 - Costi e Finanziamenti del programma

Il Soggetto Privato Attuatore si obbliga a proprie spese alla realizzazione di tutti gli interventi di valenza pubblica e privata.

Per l'attuazione del presente Accordo, nessun onere è previsto a carico della Regione Abruzzo, né delle Amministrazioni Comunali.

ART. 8 - Tempi di attuazione

La Convenzione attuativa dovrà essere stipulata tra le parti entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, pena la decadenza delle statuizioni contenute nell'Accordo medesimo.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori saranno quelli stabiliti nella convenzione.

Le aree e le opere di urbanizzazione e degli impianti a rete, una volta intervenuto positivamente il relativo collaudo, saranno trasferite a titolo gratuito in proprietà ai Comuni per la loro successiva gestione e manutenzione.

COMUNE DI CANISTRO - arrivo - Prot. 2277/AMM del 14/08/2018 - titolo I - classe 14



ALLEGATO N° 2
G.C. n. 66 del 21.8.2018

IL SEGRETARIO
(D. S. S. G. ASS. ...)


ART. 9 - Controllo, vigilanza e garanzie.

Le funzioni di controllo sull'esecuzione dell'Accordo di Programma saranno espletate dai sottoscrittori dello stesso, attraverso un apposito Comitato composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, il secondo nominato dai Comuni interessati ed il terzo nominato dal Soggetto Privato Attuatore.

Il Segretario Verbalizzante sarà nominato dal Comitato.

Il predetto Comitato ha anche i poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dalla lett. i) di cui all'art. 8 ter della L. R. 12/04/1983, n. 18 nel testo in vigore.

Spettano, altresì, al Comitato le seguenti attribuzioni:

- o vigilare sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla rimozione di eventuali controversie;
- o provvedere alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito;
- o dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- o proporre l'adozione dei provvedimenti di proroga dei termini indicati;
- o esercitare le attività di sorveglianza e controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

L'attività di monitoraggio è demandata ai succitati componenti.

Le garanzie saranno previste nell'apposita convenzione stipulata tra il Soggetto Privato Attuatore e le Amministrazioni comunali interessate.

ART. 10 - Sanzioni per inadempimento


La Regione e le Amministrazioni Comunali, per quanto di loro competenza, provvedono a contestare eventuali inadempienze, invitando l'interessato a controdedurre entro il termine di 10 (dieci) giorni.

Nel caso di mancata ottemperanza saranno adottati i consequenziali provvedimenti di competenza della Regione e delle Amministrazioni Comunali, nel rispetto della normativa vigente applicabile.

Per quanto attiene ai rapporti interni tra il Soggetto Privato Attuatore e le Amministrazioni Comunali, resta fermo quanto espressamente previsto nelle apposite clausole convenzionali.

ART. 11 - Controversie

Ogni possibile controversia derivante dal presente Accordo sarà oggetto di preventiva bonaria conciliazione tra i Comuni interessati e il Soggetto Privato Attuatore, anche per il tramite del Comitato istituito ai sensi dell'art. 9.



COMUNE DI CANISTRO - arrivo - Prot. 2277/AMM del 14/08/2018 - titolo I - classe 14



ALLEGATO N. 2
G.C.W. 66 DEL 21-8-1988



Laddove il tentativo di conciliazione risulti infruttuoso, la controversia verrà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente dall'istante e dalla parte interessata ed il Presidente, nominato di comune accordo tra queste.

In assenza di conciliazione bonaria, il Foro competente per le controversie è quello di L'Aquila.

ART. 12 - Approvazione

Il Presente Accordo di Programma, sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni, viene approvato ai sensi delle leggi in vigore.

Il presente atto, composto da n. pagine, viene redatto in triplice originale.

L'AQUILA, addì


Per la Regione Abruzzo
Il Presidente

Per il Comune di Canistro
Il Sindaco
Dott. Angelo Di Paolo

Per il Comune di Civitella Roveto
Il Sindaco
Dott. Sandro De Filippis



COMUNE DI CANISTRO - arrivo - Prot. 2277/AMM del 14/08/2018 - titolo I - classe 14



Del che è verbale.

IL SINDACO /Presidente
f.to (Dott. Angelo Di Paolo)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)

E' copia conforme all'originale.

Canistro Li 21 AGO. 2018




IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco Prot.N° 2317 del 21 AGO. 2018 trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo medesimo.

Canistro, li 21 AGO. 2018

Prot n° 144
Registro Albo Pretorio



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Canistro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)